



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 20 marzo 2017

DETERMINAZIONE N. 28/SG: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ASTOLFO LUNARDI" PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO.

IL SEGRETARIO GENERALE

con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro, che gli sono riconosciuti in virtù dell'art. 5 c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

premesso che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i rapporti individuali sono regolati da contratti individuali, come disposto dall'art. 2 commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 165/2001;

vista la scelta della Camera di Commercio di rendersi parte attiva nella promozione dell'alternanza scuola/lavoro impegnandosi ad accogliere presso la propria struttura studenti delle scuole superiori, su proposta del soggetto promotore, mediante apposita convenzione;

ritenuto di procedere, a seguito dei contatti intercorsi con l'istituto di Istruzione Superiore "Astolfo Lunardi", ad accogliere studenti per lo svolgimento di un percorso in alternanza scuola/lavoro;

richiamato il D.Lgs. n. 77/2005 che definisce le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, che costituisce una modalità per assicurare agli studenti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

richiamato il decreto ministeriale 25.3.1998 n.142 che chiarisce ambiti e modalità applicative della Legge n. 196/97 in materia di tirocinio di formazione e orientamento;

vista, inoltre, la direttiva n. 2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell'1.8.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 21.10.2005, che formula direttive operative per l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento;

ricordato che la Giunta della Regione Lombardia con il D.G.R. 825 del 25/10/2013 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini, periodi di formazione e di orientamento al lavoro,

finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale, per cui le istituzioni scolastiche possono promuovere i tirocini formativi curricolari con datori di lavoro pubblici o privati a favore di alunni iscritti ad un percorso di istruzione e formazione sulla base di una convenzione e di un progetto formativo;

vista la legge n. 107/2015 che prevede un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro, al fine di orientare gli studenti delle scuole superiori nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio;

considerato che questa Camera di Commercio ha, in passato, attivato positivamente analoghe iniziative volte a promuovere la formazione e l'occupazione;

vista la convenzione predisposta su proposta del soggetto promotore e considerato che il progetto formativo verrà definito successivamente alla sottoscrizione della convenzione, in accordo con l'Istituto scolastico;

preso atto che il soggetto promotore, come previsto dalla normativa sopra richiamata, si fa carico dell'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

- a) di approvare la convenzione con l'istituto di Istruzione Superiore "Astolfo Lunardi", relativa allo svolgimento di percorsi in alternanza scuola lavoro, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- b) di ospitare dal 22 maggio 2017 lo studente Antonelli Francesco e dal 12 giugno la studentessa Zaccardo Giulia presso questa Camera di Commercio, per lo svolgimento di percorsi in alternanza scuola/lavoro, secondo la sopra richiamata convenzione;
- c) di definire nel progetto formativo il nominativo del tutor da affiancare agli studenti durante il periodo di alternanza.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

Istituto di Istruzione Superiore "Astolfo Lunardi"

via Riccobelli, 47 - 25123 BRESCIA - TEL 030 2009508/9/0 FAX 030 390996
info@lunardi.bs.it - www.lunardi-bs.it

Mod. 03_Alter./SL

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE

*(Ai sensi della Legge 107 del 13 luglio 2015, DGR 825 del 25/10/2013 e del DDUO n° 10031 del
5/11/2013)*

Tra

I.I.S. ASTOLFO LUNARDI, con sede legale in Via Riccobelli n. 47 – CF e Partita IVA 98002910176, rappresentata dal Legale Rappresentante, prof. Paolo Taddei, nato a Nave (BS) il 19/07/1956, C. F.: *TDD PLA 56L 19F 851 N*

di seguito **"Promotore"**

E

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BRESCIA, con sede legale in Brescia, Via Einaudi n. 23 P.IVA 00859790172 - C.F. 80013870177, rappresentato dal dr Massimo Ziletti nato a Brescia il 22/08/1964,

di seguito **"Ospitante"**

di seguito congiuntamente le **"Parti"**

PREMESSO

- 1) Che il promotore, nel rispetto della normativa vigente, promuove il tirocinio quale strumento per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro così come previsto dall'art. 1 commi 33-43 legge 13 luglio 2015, n. 107 per cui i percorsi di alternanza scuola lavoro sono inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi d'istruzione.
- 2) Che ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
- 3) Che la Giunta della Regione Lombardia, con la Deliberazione del 25/10/2013 n. 825, ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è

Documento prodotto in originale informatico con firma autografa sostituita a mezzo stampa da parte del soggetto promotore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.g.s n. 39/1993.

possibile svolgere tirocini extra-curricolari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, dell'occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Il Promotore";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini extracurricolari" del paragrafo: "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo: "Ospitante" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi: "Ospitante" e "Limiti all'attivazione dei tirocini";
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizione del Tirocinio

L'Ospitante, su proposta del Promotore, si impegna ad accogliere presso la propria sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento di:

1.1 Tirocini extracurricolari:

a) **Tirocini "formativi e di orientamento"** (a favore di soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre dodici mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto);

b) **Tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro"** (a favore di inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati, lavoratori sospesi, in mobilità e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto);

c) **Tirocini "formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento"** (a favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91);

d) **Tirocini "estivi di orientamento"** (promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico, ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti);

1.2 Tirocini curriculari:

a) **Tirocini "formativi curriculari"**, quale esperienza formativa ed orientativa a favore di studenti iscritti ad un percorso istruzione o formazione di livello secondario, terziario e in genere percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. I tirocini curriculari sono finalizzati

all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso di studi, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico. I tirocini curriculari hanno la durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.

2. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Ogni Tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi Individuali (di seguito PFI); il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3. La durata di ogni Tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di Tirocinio previo accordo tra le parti ed il Tirocinante, fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale, come meglio specificato nel successivo art. 7.

Art. 2 – Progetto Formativo Individuale (PFI)

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo Tirocinio sono definite dal PFI, redatto secondo lo schema adottato dalla Regione Lombardia e sottoscritto dalle Parti e dal Tirocinante;

2. Il PFI costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione;

3. Le Parti si obbligano a garantire la formazione prevista nel PFI, anche attraverso le funzioni di Tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Art. 3 – Funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento di ogni Tirocinio, le attività sono seguite e verificate da un Tutor didattico organizzativo e da un Tutor aziendale, individuati nel PFI. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti.

2. Il Tutor didattico organizzativo è designato dal Promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Promotore, Tirocinante ed Ospitante, assicurando monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

3. Il Tutor Aziendale è designato dall'Ospitante, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzione di affiancamento del Tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il Promotore.

4. In relazione allo svolgimento del Tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di Tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del PFI anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Art. 4 – Diritti ed Obblighi del Tirocinante

1. Come stabilito dagli indirizzi regionali, le Parti concordano che il Tirocinante:
 - a) Durante lo svolgimento del Tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal PFI, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di Tirocinio con l'attività del datore di lavoro.
 - b) Deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".
 - c) Deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi ed ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.
 - d) Ha la possibilità di interrompere il Tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor Didattico ed al Tutor Aziendale.
2. Le Parti concordano altresì che:
 - a) al termine del Tirocinio, il Promotore, sulla base di quanto rilevato dal Tutor Didattico Organizzativo e dal Tutor Aziendale, rilascia al Tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del Tirocinio;
 - b) non è prevista a favore del Tirocinante alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

Art. 5 – Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Ogni Tirocinante è assicurato dal Promotore:
 - a) Presso l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - b) Presso idonea Compagnia Assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal Tirocinante nel PFI al di fuori della sede operativa dell'Ospitante e rientranti nel PFI.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolta dal Promotore.

Art. 6 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 i Tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
 - a) Promotore:

- è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D. Lgs. 81/2008 "Formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentati", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome (n. 221/CSR del 21/12/2011);

- si fa carico di erogare sia la Formazione Generale che la Formazione Specifica;

b) Ospitante: sono a suo carico gli obblighi di cui all' art. 36 "Informazione ai Lavoratori" D. Lgs. 81/08.

L'Ospitante inoltre dichiara che nessuna attività lavorativa alla quale verrà adibito il tirocinante è soggetto a sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dal D. lgs 81/08 e s. m. i. Difatti, per la specifica mansione, il Documento di Valutazione dei rischi evidenzia rischio trascurabile /basso e, in particolare il tirocinante non verrà adibito all'utilizzo di videoterminale per più di venti ore settimanali, oltre le quali scatterebbe obbligo di sorveglianza sanitaria.

Art. 7 – Durata della convenzione e recesso

1. La presente convenzione è prodotta dal promotore in originale informatico sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ed ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data di registrazione della stessa al protocollo generale dell'ultimo firmatario. Essa si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

2. Come stabilito dagli indirizzi regionali, sono cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

a) comportamenti del Tirocinante tali da far venir meno le finalità del proprio PFI;

b) mancato rispetto da parte dell'Ospitante dei contenuti del PFI o non venga consentito l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del Tirocinante.

3. Il recesso riferito al singolo Tirocinio deve essere comunicato all'altra parte ed al Tirocinante ed avrà effetto dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 8 – Normativa applicabile

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia.

2. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge con modificazione dall'articolo, comma 1 della legge 9 agosto 2013, n. 99, la presente convenzione e ciascun tirocinio attivato in esecuzione della stessa sono sottoposti alla normativa in materia di tirocini della Regione Lombardia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 10 gennaio 2017

Per il Soggetto Ospitante

Per il Soggetto Promotore

Il Legale Rappresentante

(prof. Paolo TADDEI)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

.....

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)